

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Donatella Galterio Presidente relatore

dott. Vittorio Contento Giudice

dott.ssa Daniela Bianchini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 62035/2011 promossa da:

PE.SI. (...) con il patrocinio dell'avv.to SU.RE., con elezione di domicilio in Roma, VIA (...) 00100
ROMA presso l'avv.to SU.RE. presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

contro

FR.RO. (...), con il patrocinio dell'avv.to TR.GI., con elezione di domicilio in Roma, VIA (...)
ROMA, presso l'avv.to TR.GI. presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 12.3.2015

per la parte ricorrente (che ha richiamato la memoria integrativa): pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e rigetto di quella svolta nei propri confronti, assegnazione in proprio favore della casa coniugale, affidamento esclusivo del figlio minore Ja., attribuzione di assegno di mantenimento in proprio favore a carico del marito di Euro 1.000 mensili e di contributo per il mantenimento del figlio nella misura di Euro 1.300 mensili con aumento Istat, attribuzione esclusiva al coniuge delle spese straordinarie

per la parte resistente che ha richiamato la memoria 183 n. 1 c.p.c.): dichiarare la separazione dei coniugi, assegnazione alla moglie della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore, disporsi che ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, porsi a suo

carico l'assegno di mantenimento l'assegno di mantenimento in favore del figlio di Euro 600 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione, iniziata anteriormente alla pendenza della lite e comunque protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza del 21.3.2012 l'ordinanza provvisoria, per tutta la durata del processo ed il totale disinteresse dimostrato dal marito che, sebbene costituitosi, non si è presentato neppure alla udienza presidenziale così da precludere alla radice il tentativo di conciliazione conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere in relazione al matrimonio celebrato fra le parti il giorno 2 aprile 2005, la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.

2. In ordine alla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente per la prima volta nella memoria integrativa si pone preliminarmente il vaglio della sua ammissibilità, espressamente contestata dalla controparte sul rilievo della tardiva articolazione per essersi l'istante nel ricorso introduttivo limitata alla richiesta della mera separazione per intollerabilità della convivenza. Al riguardo va puntualizzato che secondo l'unanime interpretazione dottrina e giurisprudenziale la domanda di addebito costituisce, in quanto fondata sulla pretesa violazione dei doveri coniugali, richiesta autonoma rispetto a quella di separazione sic et simpliciter, la cui causa petendi è invece costituita dall'intollerabilità della convivenza, tanto da averla qualificata sin da epoca risalente, allorquando fosse stata proposta dopo quella di separazione, come "domanda nuova" e non già come emendatio libelli (cfr. Cass. 1919/1984). Se quindi deve ritenersi di norma preclusa alla parte ricorrente la facoltà di formulare istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo - a differenza della parte resistente, cui stante la brevità del termine a difesa assegnatogli nel decreto di fissazione dell'udienza in ragione della celerità della fase cd. presidenziale in cui si articola la prima fase del giudizio di separazione, è riconosciuto il potere di proporla, con la memoria integrativa con la quale soltanto nel passaggio dalla fase processuale sommaria a quella di cognizione ordinaria si ristabilisce appieno la simmetria del contraddittorio e la conseguente pienezza dei diritti di difesa del resistente nel momento in cui si cristallizza il definitivo thema decidendum - è tuttavia per converso innegabile che alla natura, pacificamente riconosciuta, di domanda riconvenzionale (in quanto volta ad ampliare l'oggetto del contendere) alla richiesta di addebito formulata dal resistente, segua per converso quella di reconventio reconventionis (trovandosi l'attore a sua volta nella posizione processuale di convenuto: cfr. Cass. 3639/2009) della richiesta, articolata all'esito della riconvenzionale del resistente, di addebito svolta dalla parte ricorrente, il cui termine finale non può che essere quello della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. Dovendosi pertanto nella fattispecie ritenersi ritualmente introdotta la richiesta di addebito formulata dalla moglie, nessuna incidenza può avere, una volta che la suddetta domanda sia entrata correttamente nel processo, la successiva rinuncia della parte resistente, così come avvenuto nella memoria 183 n. 1 del Fr., alla domanda di addebito dal medesimo inizialmente svolta. Né a diverse conclusioni può portare la mancata richiesta del rigetto da parte di quest'ultimo di quella articolata dalla moglie posto che trattasi di una conclusione implicita nella stessa domanda di addebito della responsabilità della separazione a quest'ultima.

Pur dovendosi pertanto dichiarare l'ammissibilità della richiesta di addebito fondata dalla ricorrente sulla pretesa violazione del dovere del mutuo rispetto che informa il vincolo coniugale, la medesima non può tuttavia ritenersi fondata. Invero nessuna prova può reputarsi essere stata da costei offerta in ordine alle condotte offensive e denigratorie poste in essere dal coniuge nei propri confronti

atteso che gli atti persecutori oggetto della denuncia nei confronti del marito che hanno determinato l'applicazione di misura coercitiva nei confronti di quest'ultimo da part del GIP di questo Tribunale riguardano condotte successive il deposito del presente ricorso introduttivo e come tali privi del necessario nesso causale con la responsabilità della separazione, mentre le condotte antecedenti risultano, stando alla formulazione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., o valutative o del tutto vaghe, generiche e prive di qualsivoglia riferimento temporale, ad eccezione del solo capitolo 18 che tuttavia oltre a riferirsi ad un episodio isolato smentisce di per sé una condotta violenta del marito nei confronti della moglie e del figlio risultando che costui abbia invece sfogato la propria rabbia non sulle persone, ma sugli oggetti che si trovava davanti avendo sfondato con la mano il vetro della macchina.

La domanda deve essere quindi rigettata.

3. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo disporsi, venuta meno la ragione dell'affido monogenitoriale in favore alla madre stante l'accertamento evincibile dallo stesso procedimento penale che il bersaglio delle condotte eventualmente persecutorie del marito fosse la moglie e non il figlio cui invece il signor Fr. risulta legato da un sincero legame affettivo (cfr. la prima relazione dei Servizi Sociali cui è stato demandato dal G. I. il monitoraggio degli incontri inizialmente disposti in forma protetta), l'affido condiviso ad entrambi i genitori, tenuto conto che proprio il resistente, come del resto la moglie, si è di buon grado sottoposto al percorso di sostegno alla genitorialità prescritto in corso di causa. Percorso questo che ha dato i frutti sperati come si evince dal successivo rapporto dei Servizi Sociali (cfr. relazione in data 28.4.2104), secondo il quale la situazione di conflitto iniziale, che ha avuto inevitabili ripercussioni sul bambino, in quanto consistita in una condotta severa ed esigente della figura materna ed una ben più deregolata e libertaria di quella paterna, è ad oggi confluita in atteggiamenti da parte di entrambi ben più rispettosi ognuno del temperamento dell'altro e che per quanto in particolare concerne il resistente in una messa in discussione delle sue precedenti condotte non solo nei confronti della moglie che oggi riconosce essere una "madre attenta e capace di dare le giuste regole al figlio", ma altresì nei confronti di Ja. che aveva finito con l'assorbire, traendo gli opportuni vantaggi dal conflitto genitoriale, gli spunti ansiosi del padre riversandoli contro la madre nella ricerca di maggiori spazi di autonomia. E poiché il compito del giudice della separazione non consiste, a differenza di quello penale, nell'afflizione, ora per allora, di prescrizioni sanzionatorie a fronte di pregresse condotte eventualmente negative, ma piuttosto nel riequilibrare il rapporto familiare rivelatosi disfunzionale avendo quale preminente obiettivo la tutela del diritto alla bi genitorialità del minore, deve ritenersi che il padre risulti oggi meritevole, al pari della madre, del pieno esercizio della responsabilità genitoriale attraverso il quale accompagnerà il figlio nel suo percorso di crescita condividendo con la signora Pe. le decisioni maggiormente rilevanti in relazione all'educazione, alla salute e all'istruzione di Ja. Quanto ai tempi di permanenza con il padre, risiedendo il minore con la madre, si rinvia alla regolamentazione di cui al dispositivo, mutuata dalla proposta dei Servizi Sociali.

4. Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via (...), di proprietà dei genitori del marito, deve essere assegnata alla moglie, quale genitore collocatario del figli minore.

5. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli.

In ordine alla prima richiesta occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, laddove il termine di raffronto è costituito dal tenore di

vita goduto in costanza dell'unione matrimoniale, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario, con onere della prova integralmente a carico, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa, del coniuge richiedente l'assegno.

Pur essendo pacifico che le parti conducessero un discreto, ancorchè non particolarmente agiato menage, il resistente ha tuttavia dimostrato, attraverso i molteplici fidi e scoperti bancari, nonché l'assunzione di mutui per l'apertura di un ristorante in Arezzo, di cui tuttavia appare essere stato il vero artefice tanto della sua apertura quanto del suo veloce esito fallimentare, ancorchè tenti ora di accreditarne le responsabilità esclusive alla moglie che risulta aver ivi solo prestato attività lavorativa dipendente tanto da essere stata retribuita con una busta paga di circa 800 Euro mensili, il netto peggioramento delle sue condizioni economiche attuali. Invero, oltre alla chiusura del ristorante anche la parallela attività di compravendita di automobili svolta in forma imprenditoriale attraverso la costituzione di tre società non ha avuto un andamento florido, essendo stata la Ip. S.r.l. dichiarata fallita e quantunque l'operazione successiva con la quale è stata costituita nel 2014 una nuova società, la Pe. s.r.l., avente lo stesso oggetto delle precedenti, presenti non poche opacità (prima fra tutte la circostanza che il Fr., da sempre imprenditore e creatore esclusivo delle precedenti società, figuri un dipendente con una busta paga di appena Euro 1.000 mensili mentre l'attuale compagna rivesta la qualifica di A. U.), non sussistono allo stato gli elementi che consentano di affermare, privo di rilievo essendo il fatturato emergente dal bilancio 2014, trattandosi di dato che in tanto si traduce in utile in quanto risulti superiore alle spese, un andamento economico positivo proprio esaminando i dati del bilancio prodotto che evidenzia costi superiori ai ricavi. Del resto ulteriore conferma della deteriore situazione economica del resistente rispetto a quella goduta in costanza della convivenza coniugale è rappresentata dal fatto che l'immobile di via (...) di cui è proprietario, risulta essere stato pignorato a seguito di iscrizione di ipoteca del valore di Euro 500.000, senza che, ove venisse concesso in locazione, i relativi canoni possano essere incassati dal proprietario stante la nomina di un custode giudiziario. Infine non sembra possa attribuirsi alcun peso rilevante alla pretesa gestione da parte del Fr. di un agriturismo in un immobile di proprietà del padre ubicato nei pressi di Arezzo trattandosi come si evince dagli stessi opuscoli tratti dalla ricorrente dal sito internet di un piccolo fabbricato con un'unica stanza e due bagni locato al prezzo di Euro 70 giornaliero. Ciò nondimeno fondata è la contestazione della ricorrente relativa ai redditi dichiarati dal marito che certamente non possono limitarsi ai 1.000 Euro mensili fiscalmente dichiarati atteso che trattasi di dato sconfessato dai c/c di costui dove si registrano per il passato introiti ulteriori rispetto a quelli di cui alle dichiarazioni fiscali e che il bambino avuto di recente dalla compagna è nato in una clinica privata, dato che consente di presumere, nella migliore delle ipotesi, una assicurazione medica di copertura.

Quanto alla Pe., la sua condizione economica attuale risulta di gran lunga migliorata rispetto a quella emersa in limine litis: non soltanto i suoi redditi, derivanti a sua detta dall'attività di traduzioni e ripetizioni, stando alla disamina delle dichiarazioni fiscali risultano in crescita (figurando dall'Unico 2014 un reddito complessivo annuo di circa Euro 7.000 annui rispetto ai 1.500 complessivi degli anni precedenti) - redditi questi che provenendo da attività di impresa non sembra siano comprensivi dei compensi derivanti dalle ripetizioni - e che comunque appaiono incompatibili con la spesa dalla stessa sostenuta per la scuola privata che fa frequentare al figlio, il Villa Fl., che peraltro risulta uno degli istituti più costosi di Roma, ma figura dall'esame delle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte proprietaria esclusiva di un immobile in Roma, di cui deve escludersi, ove si tratti dello stesso, possa aver mantenuto la sola nuda proprietà come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, trattandosi di diritto reale, a differenza della piena proprietà che non comporta obblighi di denuncia fiscale. Sulla scorta di tale quadro e tenuto altresì conto del fatto che quest'ultima gode della casa coniugale di proprietà dei suoceri, con conseguente

insussistenza di spese per la sua sistemazione abitativa, laddove invece il marito è comunque gravato dalla spesa conseguente alla nascita di un altro figlio, deve escludersi la ravvisabilità dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, pur mantenendosi fermo per il passato il provvedimento presidenziale in ragione dei minori redditi percepiti dalla medesima.

In ordine al mantenimento della prole minorenni, in applicazione del principio di proporzionalità ai verosimili redditi di ciascun genitore sancito dall'art. 337 - ter c.c. e considerate le presumibili esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in Euro 700 mensili l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento di Ja.; il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente il suddetto importo mensile, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Premesso che l'assegno per il mantenimento ordinario è comprensivo delle spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, deve ritenersi che ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Rientrano fra queste le spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), le spese di natura ludica o parascolastica (corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), le spese sportive (comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica), le spese medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), purché previamente concordate ad eccezione di quelle obbligatorie o caratterizzate da urgenza.

L'esito della lite consente l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

dichiara la separazione personale tra PE.SI. e FR.RO., i quali hanno contratto matrimonio in 2 aprile 2005 e per l'effetto dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto 422, parte 1, serie 1);

respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente; affida il figlio minore Ja. ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mentre per le sole questioni di ordinaria

gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via (...);

dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: un pomeriggio infrasettimanale, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20,30; un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto, durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, ad anni alterni per le vacanze pasquali; rigetta la domanda di mantenimento svolta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente;

determina in Euro 700 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio Ja., da corrispondere alla moglie presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2015.